



## COMUNE DI LAMON

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 13 dicembre 1992, n. 49 (esecutiva il 7 febbraio 1993) coordinato con le modifiche approvate con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:*

- 24 luglio 2004, n. 28 (esecutiva il 10 agosto 2004);*
- 26 settembre 2008, n. 39 (esecutiva il 14 ottobre 2008);*
- 21 giugno 2010, n. 22 (esecutiva il 9 luglio 2010);*
- 3 giugno 2011, n. 13 (esecutiva il 22 giugno 2011).*
- 13 gennaio 2012 n 2 (esecutiva il 29 gennaio 2012).*
- 13 febbraio 2015 n 6 (esecutiva il 1 marzo 2015).*
- 22 aprile 2016 n 9 (esecutiva il 22 aprile 2016).*

*Il presente elaborato, avendo natura informativa, non costituisce testo ufficiale del regolamento. Per detto testo si rinvia alle sopra citate deliberazioni.*

## **CAPO I**

### **LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA’**

#### **Art. 1**

##### **Limiti del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne e dell'ambiente in generale.

#### **Art. 3**

##### **Disimpegno del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e agenti di polizia municipale nonché dagli Ufficiali e agenti di P.G. a norma dell'art. 55 del C.P.P. e dalle guardie giurate volontarie previste dalla L.R. purchè in possesso della qualifica

#### **Art. 4**

##### **Ordinanze del Sindaco**

Al Sindaco oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 38 della Legge 08-06-1990, n. 142, sono demandati in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del vigente Codice della strada (R.D. 08 dicembre 1933, n. 1740 - per la parte rimasta in vigore – e D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

## **CAPO II**

### **PASCOLO - APICOLTURA**

#### **Art. 5**

##### **Pascolo degli animali**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestie ai passanti.

#### **Art. 6**

#### **Pascolo su aree comunale e private**

Il pascolo del bestiame di qualunque specie sui terreni di proprietà comunale, ivi compresi i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 bis, è consentito solo previo permesso scritto del Comune da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.

Per il pascolo del bestiame di qualunque specie su terreni privati occorre il preventivo consenso del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento o di chi ne abbia la conduzione.

#### **Art. 6 bis**

#### **Pascolo sulle aree comunali del Monte Coppolo**

Il pascolo sulle aree di proprietà comunale site sul Monte Coppolo è consentito solo per le pecore e per un numero massimo di 20 capi per allevatore e con un quantitativo massimo complessivo massimo di 120 capi.

*Nel caso in cui il numero complessivo dei capi indicati nelle domande presentate -al netto dell'eventuale indicazione di un quantitativo addizionale- fosse inferiore a 120 si procederà, una volta soddisfatte tutte le singole richieste inferiori o uguali a 20, secondo le modalità di seguito descritte.*

*a) Laddove il numero degli allevatori che abbiano indicato nella domanda anche la disponibilità di un quantitativo addizionale superiore a 20 capi, fosse maggiore di 1, le richieste verranno soddisfatte in condizioni di parità numerica per ogni allevatore sino all'eventuale raggiungimento della minor cifra dichiarata tra quelle concorrenti ovvero al raggiungimento del totale di 120 capi.*

*b) Si procederà in tal modo progressivamente -per gli allevatori di volta in volta rimasti- sino a che vi sarà un solo allevatore e comunque entro il limite dei 120 capi.*

*c) Nel caso in cui la quota residua rispetto al limite dei 120 non potesse equamente soddisfare tutti i richiedenti, verrà data precedenza a quanti possiedono in maggior numero capi di razza lamone e in caso di ulteriore parità si farà riferimento all'anzianità di alpeggio. In caso di ulteriore parità si ricorrerà al sorteggio. La precedenza verrà accordata solo per le unità che rimangono da assegnare una volta divisa la quota residua per il numero di allevatori rimasti [ad esempio da assegnare 49 posti e due richiedenti ognuno con domanda da 30 capi (20+10): 24 capi ciascuno ed 1 ulteriore all'avente titolo di precedenza].*

*d) Laddove vi fosse un unico istante che abbia indicato nella domanda anche la disponibilità di un quantitativo addizionale superiore a 20 capi, la sua istanza verrà soddisfatta per l'intero ammontare dei capi dichiarati e comunque entro il limite di 120 capi ammessi nel pascolo.*

*Qualora il numero complessivo dei capi oggetto di richiesta (sempre nel rispetto del limite di 20 capi per allevatore) fosse uguale o superiore a 120, le richieste verranno soddisfatte in condizioni di parità numerica per ogni allevatore sino al raggiungimento della minor cifra dichiarata tra quelle concorrenti ovvero al raggiungimento del totale di 120 capi. Si applicheranno, laddove compatibili, le lettere b) e c) del comma precedente”;*

- dopo l'ultimo comma dell'art. 6 bis viene aggiunto un ulteriore comma: *“Non potranno presentare domanda di ammissione al pascolo coloro i quali siano stati destinatari nell'anno precedente, di provvedimenti sanzionatori da parte delle Autorità competenti per pascolo abusivo sulle aree comunali del Monte Coppolo”.*

Al pascolo di cui al primo comma sono ammessi i capi maschi (arieti) e femmine di pecora di razza Lamon iscritti al Registro Anagrafico (RA) di razza di cui al DM n. 21251 del 28 marzo 1997 (tale Registro è affidato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad ASSONAPA – associazione nazionale della pastorizia – che, nello specifico, si avvale dell'attività dell'Associazione Provinciale Allevatori di Belluno).

Sono inoltre ammessi i capi femmine (pecore) anche se non iscritti al Registro Anagrafico di razza Lamon.

Al fine di tutelare la conservazione della razza, sui terreni oggetto del presente articolo è vietato il pascolo di capi maschi interi – arieti – non iscritti al Registro Anagrafico di razza Lamon.

Il pascolamento di capi maschi castrati (agnelloni) è ammesso, sempre che questi siano dichiarati dall'allevatore al momento della richiesta annuale, di cui al punto successivo, e che la castrazione sia stata eseguita o accertata dal veterinario, attraverso il rilascio di una specifica certificazione.

Per poter usufruire del pascolo di cui al presente articolo, gli allevatori sono tenuti a presentare al competente ufficio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda con relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche utilizzando l'apposito modello predisposto dagli uffici comunali. Nella domanda devono essere indicati in particolare: le generalità del soggetto richiedente; il numero di codice sanitario dell'allevamento; il numero e la razza dei capi da ammettere al pascolo; gli estremi di identificazione (marca auricolare alfanumerica o elettronica) dei capi di razza Lamon iscritti al Registro Anagrafico di cui al secondo comma del presente articolo (certificato rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori); gli estremi di identificazione (marca auricolare alfanumerica o elettronica) dei capi non iscritti; generalità della persona addetta alla custodia dei capi ove diversa dal proprietario.

Il Comune, verificata l'esistenza delle condizioni previste dal presente articolo, provvederà a rilasciare il permesso entro il 31 maggio di ogni anno.

In via transitoria, per l'anno 2011 la domanda dovrà pervenire entro il 15 giugno ed il permesso verrà rilasciato entro il 30 giugno.

La concessione del permesso può essere subordinato al pagamento di apposita tariffa

determinata con delibera di Giunta Comunale e commisurata al numero delle pecore di cui si chiede l'ammissione al pascolo comunale.

La monticazione dovrà avvenire entro il 30 giugno e la demonticazione entro il terzo fine settimana di settembre. Il Sindaco con apposita ordinanza può fissare date diverse qualora la situazione del manto erboso, del terreno e quelle climatiche, siano tale da non garantire idonee condizioni di pascolo.

Il Comune si riserva di effettuare a tale fine controlli sui capi ammessi al pascolo il giorno della monticazione e comunque ogni qual volta lo riterrà necessario durante il periodo di pascolo. Gli allevatori sono obbligati a collaborare alle operazioni di controllo (raccolta, contenimento e lettura delle marche auricolari degli ovini) eseguite dal personale incaricato del Comune.

Il Comune, previa comunicazione di avvio del procedimento, provvederà a revocare il permesso di pascolo all'allevatore nel caso in cui sia individuata al momento del controllo la presenza di capi maschi interi – arieti - non iscritti al RA della razza Lamon, di sua proprietà.

L'allevatore colpevole di tale comportamento non potrà beneficiare di permessi di pascolo per i tre anni successivi a quello in cui è stata commessa la violazione.

In questo caso, l'allevatore è, inoltre, obbligato ad assumere a proprio carico i costi relativi alle indagini genetiche effettuate presso un qualificato laboratorio, sui futuri agnelli nati, al fine di determinare l'inquinamento genetico causato dall'ariete di sua proprietà.

I capi maschi interi eventualmente individuati durante i controlli nelle aree di pascolo di cui al presente regolamento, qualora privi di marca auricolare o altro sistema idoneo di identificazione che ne permetta l'individuazione certa della proprietà, saranno catturati e abbattuti.

E' in ogni caso fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Inoltre, gli allevatori dovranno essere in possesso di certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario dell'ULSS attestante l'idoneità all'alpeggi

#### **Art. 7**

#### **Sanzioni per pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su territorio pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

#### **Art. 8.**

#### **Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualunque specie**

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

#### **Art. 9**

#### **Pascolo in ore notturne**

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

### **CAPO III**

#### **CASE COLONICHE**

##### **Art. 10**

##### **Costruzione delle case coloniche**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., occorre la licenza del Sindaco.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata, possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

##### **Art. 11**

##### **Igiene delle case coloniche**

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruite in corpi separati.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

##### **Art. 12.**

##### **Prevenzioni antincendio**

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o altro materiale soggetto agli incendi.

I fienili debbono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

##### **Art. 13**

##### **Depositi di esplosivi e infiammabili**

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, ed a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1937, recante norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali e successive modificazioni.

##### **Art. 14**

##### **Incameramento delle acque piovane**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente da pozzi, cisterne, ecc.

**Art. 15**  
**Servizio igienico-acque luride**

Ogni casa deve essere fornita di servizio igienico il quale, a mezzo di idonea canalizzazione, deve confluire in vasche imhoff e poi in pozzi a perdere, se la qualità del terreno lo consente, in pozzi a tenuta dove la situazione e consistenza del terreno lo impongano.

Sono in ogni caso vietati i pozzi a perdere quando questi possano inquinare le falde delle sorgenti degli acquedotti.

Per i pozzi a perdere esistenti che possano inquinare le predette falde, il Sindaco ne ordinerà la sostituzione con pozzo a tenuta.

**Art. 16**  
**Stalle**

Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, n. 1682, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonché degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

**Art. 17**  
**Concimaie**

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano, per la loro posizione, possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

**Art. 18**  
**Cani a guardia di edifici rurali**

I cani a guardia di edifici rurali non possono essere lasciati liberi ma assicurati da idonea catena se non è prevista idonea recinzione.

I cani da guardia ai fabbricati rurali non possono in nessun caso vagare liberi se non è prevista idonea recinzione, in tal caso dovranno essere legati a catena scorrevole su filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento e di abbeverarsi è vietata ogni forma di maltrattamento e di costrizione.

Se in prossimità di passaggi pubblici o di uso pubblico, il proprietario dovrà garantire il transito senza lacuna molestia o pericolo.

**CAPO IV**

**FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE**

### **Art. 19**

#### **Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano da inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualsiasi altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade

### **Art. 20**

#### **Spurgo di fossi e canali**

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorzi e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

### **Art. 21**

#### **Distanze per fossi, canali ed alberi**

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Piantagioni di ogni tipo sono permesse a ml. 10 dal confine se il terreno è coltivato (campi-vigneti-prati a più tagli d'erba-pascoli ecc.) e ad almeno ml. 100 da centri, nuclei, borghi o gruppi di fabbricati.

In tutti gli altri casi non previsti dal comma precedente o dal presente regolamento valgono le norme del Codice Civile.

### **Art. 22**

#### **Abbeveratoi per animali**

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

### **Art. 23**

#### **Recisioni di rami protesi e radici**



1- I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

2- Le scarpate sia a monte che a valle delle strade devono essere liberate da arbusti, siepi o altro per una distanza misurata in modo orizzontale al ciglio strada di ml. 1,50.

Gli alberi di alto fusto (così come definiti dal Codice Civile) dovranno essere a distanza di ml. 3,00 dal ciglio stradale.

3- Con motivata ordinanza del Sindaco:

- nelle curve potrà essere previsto un maggiore esbosco o un aumento delle misure di cui al comma precedente previo sopralluogo e sentita la G.M.

- Le siepi o le piante già in posa alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rimosse o ridotte quando creino pericolo o intralcio alla circolazione specie nelle curve e negli incroci sia urbani che extraurbani.

- Mentre le strade vicinali seguono la normativa di quelle comunali, le strade interpoderali, anche i relitti non in uso ma non dimessi, dovranno mantenere la possibilità di un transito agevole come in origine.

Sarà cura dei vari proprietari confinanti mantenere sgombra la sede stradale da rami, radici o altro.

- Nei casi in cui i proprietari di fondi confinanti con qualsiasi strada pubblica o di uso pubblico, a prescindere dalla sua classificazione, che non ottemperino alle prescrizioni degli articoli precedenti del presente regolamento, oltre alle sanzioni previste, saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 C.P., i lavori occorrenti saranno eseguiti, compatibilmente con i programmi di lavoro, dal personale di questo Ente o da Ditta incaricata dal Sindaco con spese a carico dei contravventori.

- Ogni accesso sulla strada dovrà avere opera di contenimento e regimazione delle acque onde evitare lo scarico delle medesime e di materiale vario sulla sede stradale.

- E' vietato recintare proprietà o altro, su tutto il territorio comunale, impiegando filo spinato od elementi appuntiti dovranno essere rimossi quelli esistenti.

## **Art. 24**

### **Aratura del terreni**

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

## **Art. 25**

### **Spigolatura**

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

## **CAPO V**

## **MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

### **Art. 26**

#### **Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria**

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati con preferenza alla lotta biologica.

### **Art. 27**

#### **Raccolta funghi-flora e fauna**

La raccolta dei funghi è normata dalla Legge Regionale e dall'apposito regolamento.

In riguardo alla flora e alla fauna protette si ribadisce il divieto assoluto di raccolta e vendita delle specie protette a norma della vigente legislazione.

## **CAPO VI**

### **MALATTIE DEL BESTIAME**

#### **Art. 28**

##### **Obbligo della denuncia**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 08 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

#### **Art. 29**

##### **Censimento allevamenti**

Tutti i proprietari di bovini, ovini, caprini e api sono obbligati a denunciare presso il Comune il numero dei capi o alveari in possesso, onde permettere la formazione di un'anagrafe allo scopo di agevolare le operazioni sanitarie di risanamento e vaccinazione.

**Art. 30**  
**Isolamento per malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

**Art. 31**  
**Igiene delle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione ed intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

**CAPO VII**

**RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA ALTRUI**

**Art. 32**  
**Culture agrarie - Limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

**Art. 32 bis**  
**Sfalcio dei terreni**

I proprietari, i titolari di altro diritto reale di godimento, i possessori ed i conduttori di terreni inerpati situati a distanza inferiore a 100 metri dai centri o dai nuclei abitati, oppure situati a ridosso di abitazioni isolate, sono tenuti ad eseguire almeno uno sfalcio annuo da effettuarsi entro il 31 luglio tramite il taglio e l'allontanamento dell'erba o la trinciatura della vegetazione, anche tramite i servizi tecnici pubblici o privati all'uopo specializzati.

Il Comune, direttamente o tramite terzi a ciò autorizzati, laddove l'incuria possa arrecare pericolo di incolumità pubblica o essere fonte di problemi igienico sanitari, ha facoltà di

accedere ai fondi privati, previo preavviso ai soggetti di cui al precedente primo comma se rintracciabili, per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando agli stessi le relative spese.

#### **Art. 32 ter**

#### **Piani di intervento pluriennali di ripristino e manutenzione delle aree prative**

Qualora l'abbandono di superfici agricole possa provocare pericoli di carattere igienico – sanitario, di innesco o propagazione di incendi, di minaccia della biodiversità botanica e faunistica, di dissesto idrogeologico nonché comportare un sostanziale degrado dello spazio rurale soprattutto nei dintorni dei nuclei abitati, il Comune, direttamente o tramite terzi a ciò autorizzati ha facoltà di promuovere sui fondi privati interessati, anche in maniera coattiva mediante apposita ordinanza, piani di intervento pluriennali di ripristino e manutenzione delle aree prative.

Per le finalità suddette il Comune può accedere a contributi economici pubblici erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici destinati alle medesime finalità.

#### **Art. 33**

#### **Accensione di fuochi**

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

#### **Art. 34**

#### **Circolazione mezzi**

Nel bosco comunale di Agnei è vietata la circolazione a qualsiasi mezzo salvo quelli espressamente autorizzati con relativo permesso scritto rilasciato dal Comune.

### **CAPO VIII**

### **SANZIONI**

#### **Art. 35**

#### **Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni**

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 36**

#### **Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni l'esecuzione d'ufficio e a spese degli interessati.

#### **Art. 37**

## **Sanzioni amministrative**

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e delle ordinanze adottate sulla base del regolamento medesimo si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nei limiti previsti dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 38**

#### **Sequestro e custodia di cose**

Salvo quanto previsto dall'art. 40 per le ipotesi ivi disciplinate, i funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-07-1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

### **Art. 39**

#### **Sospensione delle autorizzazioni**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti la disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

### **Art. 40**

#### **Bestiame vagante**

Il bestiame senza custodia sorpreso a pascolare abusivamente su fondi comunali o di proprietà altrui ovvero a transitare lungo le strade verrà sequestrato e tenuto in custodia fino a quando - salva l'ipotesi della confisca - non sia stato rintracciato il proprietario e questi non abbia

adottato le cautele idonee ad impedire il ripetersi dei descritti fenomeni, previo pagamento delle spese, degli oneri e dei diritti sostenuti dall'Amministrazione oltre che delle sanzioni previste.

Fuori delle ipotesi di confisca qualora, entro il termine di un mese dal giorno in cui è stata contestata la violazione, il proprietario del bestiame non predisponga idonee cautele atte ad impedire il ripetersi dei fenomeni descritti al comma 1, ovvero si tratti di proprietario già destinatario nei cinque anni precedenti di sanzioni previste dal presente articolo, si procede alla confisca del bestiame.

Resta salva l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria.

## **CAPO IX**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **Art. 41.**

#### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento avrà vigore dalla data di esecutività della delibera di pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.